



COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di Teramo)

Via Castello n.6

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 30-12-2022

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 - Approvazione

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:20, presso la sala consiliare "Giovanni Paolo II", convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord. urgenza in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI BONAVENTURA DIEGO	P	Giansante Ennio	P
Di Gianvittorio Antonio	A	Di Furia Maria Pia	P
Taddei Mariagrazia	A	Di Colli Ezio	A
Recchiuti Leonardo	A	Di Crescenzo Lucia	P
Pellegrini Elio	P	Di Furia Daniele	A
Savini Micaela	A	Di Giovannantonio Maria Fatima	A
De Patre Angela	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 7.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal VICE SEGRETARIO Signor Recchiuti Gabriele.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

VISTO l'art. 42 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.L.gs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che il Comune di Notaresco con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20.10.2017 ha deliberato in merito;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90

del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.L.gs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Notaresco e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.L.gs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.L.gs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art.* 49, D.L.gs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli 5, contrari 0, astenuti 1 (Di Crescenzo), legalmente espressi;

Delibera

1) Di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Notaresco detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.L.gs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

5) Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Di Crescenzo), delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.L.gs. n. 267/2000.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Area RESPONSABILE AREA 5

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Recchiuti Gabriele

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì,

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Maggitti Franco

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal _____ :

per il decorso del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del terzo comma art. 134 L.267/2000;

Lì,

IL RESPONSABILE
Maggitti Franco

Relazione tecnica

per

Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate

(articolo 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 come modificato
dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100)

oooooooooooooooooooooooooooo

IL Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

A norma dell'art. 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

A norma dell'art. 20 T.U.S.P. entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune effettua un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, nel caso in cui ricorrono le seguenti condizioni contemplate dal comma 2 dell'art. 20 citato:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all' articolo 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20 ottobre 2017, esecutiva a norma di legge, l'Ente ha provveduto all'approvazione del piano per la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e della relazione tecnica redatta da questo Ufficio, a norma e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 24 del D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e successive modifiche, provvedendo altresì, alla successiva trasmissione alla Corte dei Conti Abruzzo.

Con deliberazione del Consiglio Comunale 2022, l'Ente ha provveduto all'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021;

Nel piano per la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie sopra menzionato, veniva stabilito di non procedere all'alienazione di alcuna partecipazione.

Pertanto la presente relazione tecnica viene redatta per ciascuna delle seguenti società con i dati descrittivi e con la verifica dei presupposti e requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del T.U.P.S., in base alle indicazioni fornite con le linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti:

Ruzzo Reti SPA: mantenimento
Asmel Consortile A R.L.: mantenimento
Notaresco Patrimonio Srl: in scioglimento
Notaresco Sociale S.r.l.: in scioglimento
GAL TERREVERDI TERAMANE SOC. CONSORTILE A R.L.: mantenimento

RUZZO RETI SPA

La Ruzzo Reti Spa, società attualmente attiva, Codice Fiscale: 01522960671, è stata costituita nel 2003. Sede legale della partecipata: Via Nicola Dati 18, 64100, Teramo; info@ruzzo.it; tel. 0861/3101.

Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	36.00.00 Gestione diretta del servizio idrico integrato in modo prevalente nell'ambito del territorio ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale ATO Teramano
Peso indicativo dell'attività %	100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	si
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	Società costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no

NOME DEL CAMPO	
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	Si	si	si	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.610.071	2.267.240	1.071.470	107.850	- 2.522.837

Tutti i dati relativi al bilancio della Ruzzo reti sono reperibili sul sito istituzionale <https://www.ruzzo.it/>, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bilanci

Quota di possesso:

Tipologia di Partecipazione: Partecipazione diretta

Quota diretta ⁽⁵⁾: 2,2727

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	GESTIONE DIRETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	0
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019?	
Note*	La società ha adottato un apposito piano industriale per la razionalizzazione del sistema depurativo con l'implementazione progressiva di impianti di telecontrollo delle reti idriche e fognarie, al fine di ottenere un miglioramento sulla qualità e un risparmio dei costi di manutenzione, personale ed energetici.

ASMEL CONSORTILE A R.L.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12.11.2018 sono state acquistate quote societarie della Asmel Consortile SOC. CONS. A R.L., con sede in Gallarate codice fiscale 12236141003, costituita nel 2013;

Scheda di dettaglio

DATI DELLA PARTECIPATA	
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	
Provincia	VARESE
Comune	GALLARATE
CAP *	21013
Indirizzo *	VIA CARLO CATTANEO 9

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	
Attività 1	63.11.20 CENTRALE DI COMMITTENZA AUSILIARIA
Peso indicativo dell'attività %	100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	
Società in house	si

NOME DEL CAMPO	
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	SI
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	19
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1 fino al 30.06.2019 - 3 dal 01.07.2019
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Euro 71.251,00 erogati nell'anno – euro 46.000,00 di competenza dell'anno
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Euro 8.000,00 di competenza dell'anno

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	sì	sì
Risultato d'esercizio		109.305	800.467	402.740,00	212.657,00

Tutti i dati relativi al bilancio della Asmel Consortile Scarl sono reperibili sul sito istituzionale <https://www.asmecomm.it/>, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bilanci

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Descrizione dell'attività	Centrale di committenza ausiliaria
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	0,331
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019?	
Note*	

Notaresco Patrimonio S.r.l.

La Notaresco Patrimonio S.r.l., partita Iva e codice fiscale 01678520675, è stata costituita con atto notarile, repertorio n. 9196, raccolta 4617, del 20.11.2007. Essa ha sede in Notaresco in via Castello 6. Il Comune di Notaresco è socio unico e detiene il 100% delle quote.

Con atto n. 33 del 29.11.2012 il Consiglio Comunale ha deliberato la cessione delle quote della società, non ritenuta più strategicamente utile per il perseguimento dei fini istituzionali. Successivamente, con verbale di Assemblea del 10.08.2015 è stata posta in scioglimento dal 23.12.2015. Liquidatore è stato nominato il dott. Mario Limoncelli con verbale del 23.02.2016

Oneri gravanti sul bilancio comunale: nessuno

Numero rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante: 1 (Sindaco presso Assemblea)

Sito Istituzionale: non c'è

Bilanci della società: i bilanci della società Notaresco Patrimonio Srl sono pubblicati nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale del Comune di Notaresco, nella sottosezione Società Partecipate.

La società risulta non detenibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 611 della legge 190/2014

Alla data odierna è stata ricevuta una proposta per l'acquisizione dell'immobile e il liquidatore sta trattando con il cessionario del credito ipotecario, originariamente vantato dalla Banca Tercas Spa. L'accettazione della proposta, e quindi la cessione dell'unico asset della società, comporterebbe, a seguito della rinuncia dell'unico socio Comune di Notaresco dei crediti vantati, l'immediato scioglimento della società, auspicabilmente nel corso dell'anno 2023.

Notaresco Sociale Srl

La Notaresco Sociale Srl, con sede in Notaresco in via Castello n. 6, è stata costituita con atto notarile del 06.09.2002, per la gestione di alcuni servizi sociali del Comune di Notaresco (servizi di assistenza integrata pre e post-scolastica, di assistenza e trasporto scolastico tramite scuolabus, di assistenza qualificata per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, di mensa scolastica).

Il capitale sociale era determinato, ai sensi dell'articolo 5 dell'atto costitutivo, in €uro 10.400,00 ed è suddiviso in quote da un euro o multiplo di euro. I soci erano il Comune di Notaresco, con il 51% delle quote (pari ad euro 5.304,00), e la società cooperativa sociale a.r.l. "I Colori" (codice fiscale 00991370677), con sede in Roseto degli Abruzzi, via G.Milli 23, socio minoritario con il 49% delle quote (pari ad euro 5.096,00)). Il codice fiscale e il numero d'iscrizione della società è 01494440678. Il Repertorio Economico Amministrativo numero REA): 128891.

La durata della società era fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria. Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16.01.2014 è stato disposto lo scioglimento anticipato. Con recente delibera di Giunta Comunale, n. 93 del 15.12.2021, "Cessazione Notaresco Sociale- Atto di indirizzo", è stato dato mandato al Responsabile preposto di procedere alla cessazione definitiva della Società, che dovrebbe avvenire entro il primo trimestre 2023.

GAL TERREVERDI TERAMANE SOC. Consortile Cooperativa A R.L.:

Con delibera di Consiglio n. 21 del 22.11.2016 il Comune di Notaresco ha aderito alla Società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, denominata “GAL Terreverdi Teramane”, con una quota di capitale sociale pari a euro 2.000,00 - essendo la stessa costituita da un partenariato pubblico-privato previsto dalla normativa comunitaria che consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale che presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero né dalle altre società partecipate, né dal mercato, e che pertanto i caratteri di partecipazione essenziale ai sensi della sopracitata Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Settore di attività della partecipata: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;

Peso indicativo dell'attività in % = 100

La Società ha recentemente comunicato che è ancora inattiva; si mantiene dunque la partecipazione in Società e si attende l'attivazione e implementazione dei servizi.

La Società ha sede in Nereto (Te), 64010, in Piazza Marconi; mail: info@galterreverditeramane.it; pec: galterreverdi.te@cia.legalmail.it; Codice fiscale: 019751106750

Capitale sociale: euro 151.000,00

CONCLUSIONI

Piano operativo di razionalizzazione

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20.10.2017, questo Comune sta provvedendo a porre in essere le attività/procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati. La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

In conclusione è confermato il piano di revisione straordinario approvato il 20 ottobre 2017 e si stanno portando avanti le procedure necessarie atte al definitivo scioglimento delle società ancora in essere.

La presente relazione viene redatta per il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ente, di cui all'art.20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100.

Notaresco lì, 23.12.2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. Franco Maggitti